

On. Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art.700 c.p.c.

nell'interesse di Iorio Anna Raffaella, nata a S. Vitaliano il 27/3/1962 (c.f. RIONRF62C67I391S) residente in Marigliano Via V. Caliendo 103, rapp.ta e difesa giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Luisa Acampora (c.f. CMPLSU 59P47I208L pec: luisa.acampora@ordineavvocatita.it - fax 081/663383) con la quale è elett.te dom.ta in S. Gennarello di Ottaviano alla Via Pappalardo n.15 c/o studio Carbone

contro il **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Ufficio Scolastico Regionale per la Provincia di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale per la Provincia di Roma ed altri

#####

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

A) In primo luogo, ai fini della competenza territoriale, va precisato che la ricorrente già titolare di ruolo in Ambito Lazio 008 presso I.C. "via Boccea 590" Roma, al momento della proposizione del ricorso ed a tutt'oggi è in servizio con contratto individuale a seguito di assegnazione provvisoria presso la Scuola primaria di Marigliano, come si evince dal certificato di servizio in atti (doc. n. 8); da ciò, secondo conforme giurisprudenza che si esibisce, vige il principio del foro di svolgimento dell'attività lavorativa, che è appunto Marigliano(doc.n.1 I Circolo Didattico Statale "Siani" di Marigliano) nella competenza circondariale del Tribunale di Nola.

FATTO

B) La ricorrente ha partecipato alla NUOVA PROCEDURA DI MOBILITA' per il personale docente nella scuola primaria indetta con ordinanza ministeriale n. 221 del 12.4.2017(doc.n.3)che all'art. 9, comma 11, espressamente prevede:

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

"Nei trasferimenti quanti intendono avvalersi delle precedenzae previste dall'art. 13 del CCNI sulla mobilità, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del Comune per il quale hanno diritto di precedenza, oppure l'ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per Ambito"

L'art. 13 del CCNI richiamato prevede a sua volta al punto 1:



SISTEMA DELLE PRECEDENZE

“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità” e tra queste la VI° riguarda:

”PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA” (8) e dispone:

..”il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norma, ha titolo alla precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una preferenza relativa al comune vicinore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell’ambito di tale provincia”

C) Inviando la sua domanda on-line(doc.n.4)per l’a.s. 2017/2018, la Iorio allegava -come già aveva fatto l’anno precedente- la documentazione attestante il ruolo di servizio del marito(Vice Questore Aggiunto al Commissariato di Nola) ed il suo trasferimento d’ufficio (docc.nn.2-2a).

Con la nota di risposta on-line (docc. nn.4-4a), l’ Ufficio Scolastico di appartenenza U.S.P. di Roma, le riconosceva il punteggio richiesto-- compreso quello per il servizio prestato presso la scuola paritaria-- per un totale di P.106+6 di ricongiungimento al coniuge, ma **le negava la precedenza nella graduatoria di mobilità e quindi il trasferimento presso l’Ambito Campania 0019(quello dove lavora il marito)**o in subordine 0020-0018, confermando come scuola di titolarità l’ I.C. “Via Boccea 590” di Roma AMBITO LAZIO 0008, distante oltre 400 km dalla sede di servizio del coniuge militare(doc.n.5).

In più, analizzata la graduatoria dei trasferimenti per l’a.s. 2017/2018, la ricorrente si accorgeva che molti docenti avevano ottenuto gli ambiti da lei indicati, superandola nella scelta dell’ambito Campania, come già era avvenuto lo scorso anno, in quanto i docenti già assegnatari degli ambiti Campania per l’a.s. 2016/2017 sono stati confermati ed altri sono stati designati pur non avendo alcuna precedenza(doc.n.6).



In conclusione nei fatti è mancante qualsiasi valida motivazione per non assegnare un posto nell'Ambito Campania di riferimento del coniuge o comune viciniore, come previsto per chi vanta tale precedenza.

Sul Fumus Boni Juris:

Si censura la Violazione della L.100/87(doc.n.7). Mancato riconoscimento della precedenza prevista dal CCNI. Illogicità e disparità di trattamento. Mancata precisazione di modalità di assegnazione delle precedenze. Violazione dell'O.M. 221/17 all'art. 9 e dal CCNI all'art. 13, n.VI del CCNI 2017, che testualmente recita:

“Il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza si istituiscono posizioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga preferenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia”.

Ora si è documentato sia lo scorso anno che quest'anno, che il coniuge della ricorrente dr. Raffaele Monda, vice questore di Polizia, è stato trasferito di ufficio dalla Questura di Salerno, Commissariato di Nocera Inferiore (docc. nn. 2-2a) alla Questura di Napoli – Commissariato di Nola e il diritto, già negato l'anno scorso, è stato negato anche quest'anno, nonostante vi fossero posti vacanti come si evince dall'elenco sulle disponibilità dei posti negli ambiti prescelti (doc.n.9) che già sono stati occupati lo scorso anno da soggetti con minor punteggio e senza alcuna precedenza e che quest'anno saranno ulteriormente assegnati da settembre a docenti con minor punteggio e diversa precedenza.

Con la conseguenza che per l'errato mancato riconoscimento della precedenza la ricorrente vedrà i posti vacanti via via occupati da personale con minore punteggio e senza alcun diritto di precedenza in violazione del diritto al ricongiungimento al coniuge militare convivente trasferito d'ufficio.





D'altronde oramai da due anni la ricorrente è assegnata come titolare in sede fuori Regione ed è costretta a chiedere assegnazioni provvisorie nelle scuole, ove si liberano posti o ore di completamento orario, per potere essere vicina al marito ed alla famiglia.

Sul punto, su fattispecie del tutto analoga, il Tribunale di Firenze ha affermato il diritto al riconoscimento della precedenza nell'assegnazione all'Ambito richiesto per il caso di coniuge militare trasferito d'ufficio, chiarendo le modalità a cui gli uffici scolastici devono attenersi:


“ Dunque, a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali ed in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza. Ad ogni docente era inoltre assegnato un punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione, costituito da un punteggio base fisso, cui poteva aggiungersi un punteggio variabile spettante solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune (per ricongiungimento al coniuge ovvero per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendente, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti solo nel comune richiesto).

Ora, secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. Proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione non era possibile per l'amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a <<ciascuna preferenza>>.

*Dunque, la previsione di cui all'allegato 1, secondo cui << per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto>> **va intesa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è incentrato sul principio meritocratico. Né trova aggancio normativo la tesi sostenuta da altra parte della giurisprudenza di merito secondo cui il punteggio posseduto da ciascun docente rappresenterebbe solo un criterio successivo ed eventuale e la scelta si opererebbe solo sulla base dell'ordine di preferenza così come indicato dallo stesso interessato nella propria domanda, con formazione di tante graduatorie quante sono le preferenze espresse**” (Trib. Firenze nrg. 3159/2016 ordinanza n. 425/2017—doc.n.8).*

Tale criterio fondamentale è stato chiaramente violato nel caso della ricorrente a cui non è stato riconosciuto il trasferimento nell'a.s. 2016/17, mentre molti altri docenti con minor punteggio





e senza precedenza sono già inseriti negli organici degli Ambiti della Campania e lo stesso si è verificato quest'anno nella graduatoria dei trasferimenti dell'a.s. 2017/18, ove non compare il nominativo della Iorio, a dispetto di altri docenti, con minor punteggio e diversa precedenza(doc.n10).

Sul danno grave ed irreparabile

La ricorrente ha certamente diritto alla precedenza richiesta e documentata, ma si è vista superata da altri docenti con minore punteggio e senza precedenza, per cui la rivendica del suo diritto e lamenta il danno irreversibile ed attuale in considerazione del minor numero di posti disponibili tra quelli che si erano resi vacanti nell'Ambito 0019 e viciniore e che dal 1 settembre verranno occupati da altri docenti addirittura senza lacuna precedenza.


Con il rischio che le sarà preclusa per sempre la possibilità di ritornare nel comune presso il quale il coniuge vive a seguito di trasferimento d'ufficio e ove la ricorrente vive con la sua famiglia composta da marito e figlia studentessa.

P.Q.M.

In considerazione di tutto quanto sopra, la ricorrente, previa fissazione dell'udienza di discussione, chiede di accogliere le seguenti conclusioni :

- 1) disapplicare la graduatoria per la mobilità del personale docente per la scuola primaria per l'a.s. 2017/18 relativamente all'Ambito Campania 0019, **per quanto non inserisce la ricorrente con la precedenza spettante quale coniuge convivente di militare trasferito d'ufficio su uno dei posti che risultavano vacanti in tale ambito 0019**, o in subordine sugli Ambiti Campania 0020-0018 indicati come sussidiari e viciniori alla sede di trasferimento del coniuge convivente;
- 2) per l'effetto ordinare e rettificare l'assegnazione di titolarità della ricorrente presso l'Ambito Campania 0019 trattandosi di sua prima scelta o in Ambito Viciniore 0020 o 0018, ove risultano cattedre assegnate a personale con minore punteggio e diversa preferenza;
- 3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di precedenza nelle scuole rientranti nell'Ambito Campania 0019, in quanto co-





niuge convivente con militare trasferito d'ufficio, in forza dell'O.M. 221/17 e CCNI con condanna dell'Amministrazione Scolastica alla relativa inserimento della ricorrente nella graduatoria dei trasferimenti con la precedenza per l'Ambito 0019-0020-0018 dell'a.s. 2017/18;

4) **ordinare e condannare l'Amministrazione scolastica a riesaminare l'ordine di precedenze e preferenze e conseguentemente le assegnazioni nell'Ambito Campania 0019**, o in subordine quelli di seguito elencati nella domanda in quanto vicini Ambito Campania 0020-0018, effettuando per ciascun Ambito Campania richiesto, a cominciare da quello del luogo di trasferimento di ufficio del coniuge militare trasferito d'ufficio a Nola Ambito Campania 0019, l'operazione di precedenza, secondo l'ordine prescelto tenuto conto anche della disposizione di cui all'art. 13 (paragrafo VI);

5) disapplicare la graduatoria di mobilità a.s. 2017/18 relativa all'Ambito Campania 0019 per quanto non inserisce la ricorrente con la precedenza che le spetta su posti vacanti in tale ambito 0019, nonchè per gli Ambiti Campania 0020-0018 indicati come sussidiari e vicini alla sede di trasferimento del coniuge convivente, e per l'effetto ordinare e rettificare l'assegnazione di titolarità della ricorrente presso l'Ambito Campania 0019 trattandosi di sua prima scelta o in Ambito Viciniore 0020 o 0018, ove risultano cattedre assegnate a personale con minore punteggio e diversa preferenza;

6) condannare il MIUR ad assegnare alla ricorrente una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale di Campania 0019 o, in subordine, secondo altra sede in comune viciniore secondo l'ordine delle preferenze indicato nella domanda di mobilità a.s.2017/18 e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto.

5)condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro 2.500,00 ed il contributo versato pari a euro 49,00

Si richiamano qui tutti i documenti già prodotti con il ricorso in-



trodotivo e unitamente alla presente istanza si depositano :

1)Copia del certificato di servizio ove presta attività la ricorrente in assegnazione provvisoria, rilasciato dal Circolo Didattico statale "Siani" di Marigliano;

della domanda presentata dalla signora Iorio in data

2)Copia del certificato di servizio del marito dr.Monda Raffale del 19/4/2017 allegato alla domanda on-line;

2a)Copia dell'autocertificazione del coniuge convivente con la ricorrente

3)Copia dell'O.M. 221/17 per i trasferimenti del personale della scuola d'infanzia e primaria per l'a.s. 2017/18

4)Copia delle Note CCNI per le domande A.S. 2017/18 allegate all'O.M. 221/17;

5)Copia della Domanda on line depositata per partecipare alla procedura di mobilità ed ottenere il trasferimento presso l'Ambito Campania dall'Ambito Lazio dalla ricorrente il 28/4/2017

6)Copia delle Risposta del U.S.P di Roma del 22/5/2017, con mancata attribuzione della precedenza richiesta;

7)Copia dell'art.7 L.100/87

8)Precedente giurisprudenziale citato(Trib. Firenze n.3159/2016 ordinanza n. 425/2017).

9)Copia della circolare U.S.P. della Campania n.4122 del 6.6.2017 con elenco posti disponibili tra cui quelli in Ambiti scelti dalla ricorrente;

10-10a-10b) Copia delle graduatorie dei trasferimenti dell'U.S.P. della Campania, in cui è omesso il nominativo della ricorrente ed inseriti docenti senza precedenza e con minore punteggio

Nola, 13/7/2017

Avv. Luisa Acampora





R.G. n. 5185\2017

TRIBUNALE DI NOLA

Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza,

Letto il ricorso ex art. 700 CPC.

FISSA


L'udienza per la comparizione personale delle parti innanzi al G.L. designato per il periodo feriale, dott.ssa Daniela Ammendola, l'udienza del 1-9-2017 alle ore 10,30,

Si notifici alla controparte, a cura del ricorrente, il ricorso ed il presente decreto di fissazione entro il 10-8-2017

Si comunichi

Nola, addì 18-7-2017

Il Funzionario Giudiziario
Angelo Piccolo



Il Presidente di Sezione
Dott. Paolo Landi



ALB

ALB



TRIBUNALE DI NOLA

- giudice del lavoro e della previdenza -

All'udienza del 1/9/2017, tenuta dal giudice, d.ssa Daniela Ammendola, è stata chiamata la causa, iscritta al numero di ruolo generale, tra:

Torio Leone Raffaello

contro

MUR ed alby

E' presente la persona la ricorrente che si riferita' di recitare di ricorso e' presente l'aula dove si celebra che si riferita' al ricorso di cui chiude integrale e' copiato con alcune di spese di cui si sono riferita' le copie del ricorso notificato al MUR e agli VUSPP presso l'investitura di custodia dello stato e chiede al fine del ricorso anche di essere autorizzato ad eseguire il verbale di cui si riferita' nei giorni di lavoro mediante certificazione di cui si riferita' 151 epe mediante pubblicazione nel sito internet del MUR

Art. 61

Letto l'art. 151 epe, viene a esigenze di quanto esposto alla materia del procedimento



...
Nel decreto di finzione dell'udienza e nel presente
verbale e tutti i contributi necessari mediante
pubblicazione nel ricorso, nel decreto di finzione
dell'udienza e nel presente verbale sul sito internet
del MIUR in relazione all'ambito di competenza
Campagna almeno 5 giorni prima dell'udienza
Nel 12.09.2017 ore 13.30 con un via -

2/6L
Ces

TRIBUNALE DI NOLA
Copia conforme all'originale
Nola, 01.09.2017

